

Relazione illustrativa della proposta di legge

“Istituzione del Comune di Rio, per fusione dei Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba.”

L'articolo 1 stabilisce l'istituzione del Comune di Rio a decorrere dal 1° gennaio 2018, la contestuale estinzione dei Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba e la decadenza degli organi dei comuni estinti. Si stabilisce che il territorio del nuovo comune è costituito dai territori già appartenenti agli estinti Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba.

L'articolo 2 prevede la successione universale del nuovo Comune di Rio nei beni e nei rapporti attivi e passivi dei comuni estinti, compreso il trasferimento del personale.

L'articolo 3 individua il commissario straordinario, nominato ai sensi della legislazione vigente, quale organo di governo del nuovo comune fino all'insediamento degli organi a seguito di elezioni.

L'articolo 4 stabilisce che entro il 31 dicembre 2017 i sindaci dei Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba definiscono, d'intesa fra loro, l'organizzazione amministrativa provvisoria del nuovo comune e che in assenza di definizione o per quanto non disposto decide il commissario. E' previsto che la sede provvisoria del Comune di Rio sia situata presso l'estinto Comune di Rio Marina, salvo che lo statuto approvato dai consigli comunali prima dell'istituzione del nuovo ente disponga diversamente.

L'articolo 5 prevede, al fine di garantire la continuità amministrativa, che i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni estinti restano in vigore fino all'approvazione da parte del commissario o degli organi del nuovo comune, a seguito di elezioni, dei corrispondenti atti. Si dettano disposizioni volte a garantire la continuità amministrativa delle commissioni per il paesaggio dei comuni estinti nelle more della nomina della nuova commissione per il paesaggio del Comune di Rio. Si dettano disposizioni volte a garantire l'operatività del nuovo comune nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione.

L'articolo 6 stabilisce che gli organi eletti del nuovo comune approvano entro sei mesi dall'elezione lo statuto del comune di Rio salvo che lo stesso non sia stato già approvato dai Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba prima dell'estinzione; negli stessi termini è prevista l'approvazione del regolamento di funzionamento del consiglio. Si stabilisce che fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del Comune di Rio si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale di Rio nell'Elba.

L'articolo 7 prevede la possibilità di istituire municipi in conformità all'articolo 16 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'articolo 8 prevede che al nuovo comune spettino i contributi previsti dalla normativa statale per le fusioni e un contributo a valere sulle risorse regionali in conformità a quanto già previsto dall'articolo 64 della l.r. 68/2011. Detta disposizione non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal citato articolo 64 della l.r. 68/2011.

L'articolo 9 chiarisce che restano inalterati i benefici dei territori degli estinti Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba, già classificati montani dallo Stato.

L'articolo 10 detta norme relative ai vincoli associativi eventualmente in essere alla data di istituzione del nuovo comune e norme di salvaguardia per le obbligazioni assunte dagli estinti Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba. Il comma 1 chiarisce che il nuovo comune è esentato dall'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali in quanto con popolazione superiore dal limite demografico di 3.000 abitanti e derivante dalla fusione di comuni già appartenuti a comunità montana. Il comma 5 dispone sull'inserimento del nuovo comune nell'ambito di dimensione territoriale adeguata dell'allegato A alla l.r. 68/2011.

L'articolo 11 dispone sull'entrata in vigore della legge.